



**Città  
metropolitana  
di Milano**

**“Individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee  
alla localizzazione degli impianti  
di gestione rifiuti”**

**Relazione**

**(ai sensi dell’art. 8 comma 13 della L.R. 5 agosto 2015 n. 22)**



A cura di:  
Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazione Integrate Ambientali

## Premessa

La L.R. n. 22 del 5 agosto 2015, all'articolo 8, comma 13, ha ridefinito le competenze in materia di pianificazione provinciale sul tema dei rifiuti, trasformando quello che era un vero e proprio atto di pianificazione in una mera relazione, contenente l'individuazione delle aree idonee e non, effettuata sulla base dei criteri già fissati dalla programmazione regionale.

Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione la Regione provvede a verificarne la coerenza con i criteri localizzativi contenuti nel PRGR e ne approva i contenuti, se coerente, oppure la restituisce con prescrizioni alla Città Metropolitana (o alle altre Province).

Per quanto riguarda gli elaborati cartografici, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e le altre Province lombarde hanno concordato sull'opportunità di realizzare un *viewer* geografico, comune a tutta la Lombardia. Attraverso tale strumento, le idonee e non saranno individuate attraverso la somma degli *shapefile* riferiti sia ai diversi criteri localizzativi di cui al nuovo PRGR e sia a quelli aggiuntivi, forniti dalle Province e dalla Città metropolitana.

Il *viewer* è raggiungibile dal seguente indirizzo:

<http://www.cgrweb.servizirl.it/menu.do?method=criloc>

La procedura di individuazione delle deve:

- conformarsi ai criteri stabiliti nel PRGR;
- fondarsi su criteri tecnici oggettivi legati alla tutela della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico/culturale del territorio, evitando di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- prevedere criteri omogenei e differenziati per ogni tipologia di impianto

L'individuazione delle aree idonee non può comunque prescindere, oltre alle valutazioni tecniche ed ambientali, da aspetti economico-sociali in considerazione di dover assicurare interessi a volte in contrapposizione ma del tutto legittimi in quanto espressione dei vari soggetti di volta in volta coinvolti.

La gestione dei rifiuti, in ogni caso, costituisce attività di pubblico interesse e deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare, come riporta il D.Lgs. 152/2006:

- senza determinare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente

Scopo della relazione è l'integrazione dei criteri localizzativi contenuti nel Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con i criteri aggiuntivi contenuti nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) al fine di contemperare gli indirizzi e le prescrizioni dei due strumenti pianificatori.

Attraverso tale lavoro è possibile mappare il territorio della Città Metropolitana individuando le aree ove non è possibile localizzare impianti rifiuti e quelle potenzialmente idonee.

## **Criteri proposti dalla Città metropolitana di Milano ex PTCP**

Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Città Metropolitana di Milano definisce l'orientamento generale dell'assetto territoriale della ex Provincia e ha le finalità, i contenuti e l'efficacia stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Il PTCP stabilisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia e ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art.15, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.

Tra gli obiettivi che il piano si prefigge vi è la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni, attraverso la verifica delle scelte localizzative del sistema insediativo, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo e la tutela dell'agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in corso.

Il PTCP persegue inoltre l'obiettivo dell'innalzamento della qualità dell'ambiente, impostando un corretto rapporto tra insediamenti e servizi, favorendo la riqualificazione ambientale delle aree degradate e l'impiego di tecniche urbanistiche compensative e perequative, sia a livello comunale che sovra comunale.

In quest'ottica si ritiene di aggiungere ai criteri derivanti dal PRGR, i seguenti criteri localizzativi:

- Criterio **ESCLUDENTE** per tutte le tipologie impiantistiche per le **fasce di rilevanza paesistico-fluviale** definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP (art. 23); il PTCP individua le fasce di rilevanza paesistico fluviale quali sistemi territoriali costituiti dal corso d'acqua naturale e relativo contesto paesistico, caratterizzato da elementi morfologici, naturalistico, storico-architettonici e culturali, nonché dalle aree degradate che necessitano di una riqualificazione paesistica.  
Per tali sistemi territoriali il PTCP prescrive il divieto di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti di rilevanza naturalistica** di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP; tali ambiti sono connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto tra loro, e comprendono le aree di naturalità individuate dai PTC dei parchi regionali.  
Tra gli indirizzi che il PTCP individua per gli ambiti di rilevanza naturalistica vi è il divieto di localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti.

I successivi criteri vengono proposti, pur non facendo il PTCP esplicito riferimento alla localizzazione di impianti rifiuti per i relativi ambiti considerati, per introdurre elementi di maggior tutela e salvaguardia ambientale rispetto ai sovraordinati criteri regionali.

- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti di rilevanza paesistica** di cui all'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP;
- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica** (art. 28 NTA PTCP);
- Criterio **PENALIZZANTE** per tutte le tipologie impiantistiche per gli **insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario** (art. 29 NTA PTCP);

- Criterio PENALIZZANTE per tutte le tipologie impiantistiche per gli **ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata** (art. 38 NTA PTCP);

Con riferimento al criterio regionale penalizzante della classe “Sistema delle aree regionali protette, sottoposte anche a tutela paesaggistica – Aree con valenza ecologica “di collegamento” appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della Dgr 10962/09” (pag. 18 della presente relazione) si propone un’integrazione alle voci riportate tra parentesi da (es.: corridoi ed aree di secondo livello) a **(es.: corridoi, aree e gangli di primo e secondo livello)**.

Il PTCP definisce i gangli primari come ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. Individua inoltre i gangli secondari costituiti da zone che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei gangli primari, dai quali si differenziano per il più modesto livello di naturalità presente.

Il PTCP individua i corridoi ecologici costituiti da fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. I corridoi primari e secondari si distinguono sia rispetto al disegno complessivo di rete ecologica che in relazione all’ampiezza e alla funzionalità degli stessi.

## **4. Fonti**

**1.1 Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)** approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1990 del 20 giugno 2014 – capitolo 14 “*Criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*”;

**1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013 – Norme di Attuazione.